



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 26 maggio 2022

Alle Organizzazioni Regionali e
Provinciali Confesercenti

In particolare, ai Responsabili
territoriali **ANVA, FENAGI,
FIEPeT**

Loro sedi ed indirizzi

Prot. n. 4874.11/2022 GDA

Oggetto: **Situazione rinnovi concessioni di suolo pubblico per il commercio su aree pubbliche**

Alcuni Comuni, nell'attuale periodo contingente, hanno assunto posizioni "attendiste" in relazione alle procedure in corso di definizione per il rinnovo delle concessioni di suolo pubblico relative all'esercizio del commercio su aree pubbliche scadute il 31 dicembre 2020 e non già riassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012.

Tali concessioni, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, devono essere rinnovate per la durata di dodici anni, secondo le Linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico con decreto 25 novembre 2020 e con le modalità stabilite dalle Regioni, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

Fra l'altro, come stabilito dall'art. 56-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i Comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle predette Linee guida entro il termine stabilito dall'art. 26-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dunque entro i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, termine in scadenza il 29 giugno p.v.

Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva dei soggetti interessati.

Dal 30 giugno, qualora le concessioni non fossero rinnovate con la conclusione dei predetti procedimenti, cesserebbe la loro validità, procrastinata in applicazione dell'art. 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ogni valutazione effettuata dai Comuni “attendisti”, relativamente alla presunta applicazione dei principi derivanti dalla Direttiva Servizi (Dir. 2006/123/CE), si scontra con le previsioni di cui alla legge n. 145/2018, che, all’art. 1, comma 686, ha provveduto a sottrarre il commercio su aree pubbliche dall’ambito di applicazione della medesima Direttiva.

I diversi principi sanciti dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18, del novembre 2021, sono relativi alla legislazione applicabile alle concessioni demaniali marittime, mentre il commercio su aree pubbliche, fino a quando non dovesse intervenire un diverso provvedimento legislativo o giudiziario (allo stato inesistente, tranne che nei casi relativi ad alcune sentenze del TAR Lazio e Sardegna, applicabili alle fattispecie ed agli atti amministrativi su cui le medesime si sono espresse), continua ad essere soggetto alle norme sopra richiamate, che obbligano le amministrazioni a concludere i procedimenti tesi al rinnovo delle pertinenti concessioni mediante (ri)assegnazione al soggetto titolare dell’azienda.

Cordialmente,

Giuseppe Dell’Aquila

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Dell'Aquila", with a long horizontal flourish extending to the right.